

DELIBERAZIONE 21 luglio 2014, n. 603

**DGR n. 1251/2011 relativa all'istituzione delle Commissioni di degustazione e alle norme per la tenuta degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori dei vini a denominazione di origine. Integrazione.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Ministeriale dell'11 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. del 20 dicembre 2011, n. 295, recante norme per la costituzione delle Commissioni di degustazione incaricate di effettuare l'esame organolettico per i vini DOP, i criteri di istituzione e la composizione delle Commissioni di degustazione;

Vista la Legge regionale del 30 novembre 2012, n. 68, "Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo", articolo 20 e il relativo Regolamento attuativo approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 13 maggio 2013, n. 24/R, articolo 21;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2011, n. 1251 e successive modifiche e integrazioni, avente per oggetto "Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, articoli 5 e 6. Istituzione delle commissioni di degustazione e norme per la tenuta degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori" con cui la Regione Toscana ha provveduto a istituire le Commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine;

Vista la nota di Toscana Certificazione Agroalimentare del 20 maggio 2014, prot. 2398/14 con cui, per necessità organizzative e di razionalizzazione delle attività relative all'esame organolettico dei vini, si richiede di attribuire anche alle Commissioni di degustazione denominate Commissione TCA – Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3, Firenze 4 la competenza a effettuare l'esame organolettico del vino a Denominazione di Origine "Valdinievole" al fine di assicurare in tempi rapidi risposta alla aziende imbottigliatrici che richiedono la certificazione;

Considerato che allo stato attuale solamente la Commissione di degustazione denominata Commissione TCA – Pistoia ha la competenza per effettuare l'esame organolettico della Denominazione di origine "Valdinievole";

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di Toscana Certificazione Agroalimentare in quanto giustificata dal numero esiguo di campioni da esaminare per la Denominazione di origine "Valdinievole";

A voti unanimi

DELIBERA

1) l'esame organolettico del vino della DOC "Valdinievole" può essere effettuato anche dalle Commissioni di degustazione denominate Commissione TCA – Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3, Firenze 4;

2) di trasmettere il presente provvedimento alle strutture di controllo, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alle Camere di commercio, a Unioncamere, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 21 luglio 2014, n. 605

**Aiuti in materia di occupazione e formazione. Modifiche alla delibera della Giunta Regionale n. 113 del 08/02/2010, quanto al periodo della sua applicabilità fino al 31 dicembre 2014.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 113 del 08 febbraio 2010 che apporta modifiche alle Delibere della Giunta regionale n. 1193 del 29 dicembre 2008 (Aiuti all'occupazione) e n. 31 del 22 gennaio 2009 (Aiuti alla formazione), e la normativa in essa richiamata,

Visto il Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione,

Preso atto che:

- la delibera della Giunta Regionale n. 113 del 08 febbraio 2010, in conformità al Regolamento generale di esenzione (UE) n. 800/2008 ha limitato il periodo di validità delle delibere citate al 30 giugno 2014;

- il Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione ha esteso il periodo di applicazione del Regolamento 800 al 30 giugno 2014 per tutti i regimi di aiuto, esclusi quelli a finalità regionale;

- ai sensi dell'art. 44.3 del Reg. CE 800/2008 che, allo scadere del periodo di validità del Regolamento stesso, i regimi esentati continuano a beneficiare dell'esenzione per un periodo transitorio di sei mesi, quindi sino al 31 dicembre 2014;